

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ex D.Lgs. n. 231/2001

## Parte Generale



Versione	Data	Descrizione
01	30/06/2025	Prima emissione

## INDICE

1. Premessa .....	3
2. Il quadro normativo .....	3
2.1 Introduzione .....	3
2.2 Modalità di imputazione della responsabilità dell'ente .....	5
2.3 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo .....	6
2.4 Modifiche ed integrazione del Modello.....	7
2.5 Vicende modificate .....	8
3. I reati presupposto .....	8
3.1 Il catalogo dei reati presupposto .....	8
3.2 I reati commessi all'estero.....	15
4. Il sistema sanzionatorio.....	16
4.1 La sanzione pecuniaria .....	16
4.2 Le sanzioni interdittive .....	16
4.3 La confisca .....	17
4.4 La pubblicazione della sentenza di condanna .....	17
5. Il modello di La Nettatutto S.r.l.....	18
5.1 Presentazione della Società.....	18
5.2 Adozione del modello .....	19
5.3 Funzione del MOGC .....	20
5.4 Punti cardine.....	20
5.5 Soggetti destinatari .....	20
5.6 Mappatura dei reati .....	21
5.7 Codice etico .....	21
6. Organismo di vigilanza.....	21
6.1 Nomina e requisiti .....	22
6.2 Compiti, funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza .....	23
6.3 Consulenti esterni.....	23
6.4 Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza .....	23
6.5 Dotazione di risorse finanziarie all'Organismo di Vigilanza .....	24
6.6 Archivio informativo dell'Organismo di Vigilanza .....	24
6.7 Attività di relazione da parte dell'Organismo di Vigilanza .....	24

## 1. PREMESSA

La Nettatutto S.r.l. (di seguito anche “Società”), in conformità al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche “Decreto”), ha adottato, su delibera del Consiglio di Amministrazione, il proprio **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** (di seguito anche “MOGC”). Attraverso tale strumento, la Società si propone di:

- assicurare il rispetto dei **principi e dei valori** sanciti nel proprio Codice Etico;
- garantire un **monitoraggio costante**, mediante l’implementazione di policy, procedure, istruzioni operative e protocolli volti a regolamentare le attività aziendali, al fine di prevenire, contrastare e ridurre il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- **diffondere la consapevolezza** che la violazione dei principi del Codice Etico e delle disposizioni contenute nei documenti aziendali che compongono il MOGC può comportare l’applicazione di sanzioni personali e/o a carico della Società.

La Nettatutto S.r.l. è consapevole dell’importanza di adottare ed efficacemente attuare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, quale strumento idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte di coloro che rivestano ruoli apicali e/o sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza degli stessi.

*Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo*, articolato in **Parte Generale** e **Parte Speciale**, viene redatto con l’obiettivo di sviluppare e implementare un sistema di controllo interno basato su principi di responsabilità, documentazione e conformità normativa. A tal fine, si provvede a una mappatura e valutazione sistematica dei rischi, adottando misure di mitigazione idonee a ridurne l’esposizione a un livello considerato “accettabile”. Il sistema di controllo prevede inoltre un riesame periodico, attraverso l’implementazione di specifici piani di intervento volti a garantire un miglioramento continuo.

## 2. IL QUADRO NORMATIVO

### 2.1 Introduzione

In esecuzione della delega contenuta nell’articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300 è stato emanato il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito denominato “Decreto”) il quale ha introdotto nell’ordinamento italiano la **responsabilità amministrativa degli Enti**<sup>1</sup> (da intendersi come Società, associazioni con o senza personalità giuridica, enti pubblici economici, enti privati concessionari di un servizio pubblico, consorzi ecc.) per determinati illeciti commessi da:

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi oppure di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dei medesimi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sovra indicati.

Il Decreto non si applica, invece, a Stato, enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici, agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (es. partiti politici, sindacati) e a una serie di altri soggetti che svolgono

<sup>1</sup> I soggetti/enti per i quali è prevista la responsabilità amministrativa sono descritti all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 231/2001.

---

funzioni pubbliche. Quindi, tale disciplina si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle Società e associazioni anche prive di personalità giuridica (art. 1, comma 2, del Decreto)<sup>2</sup>.

Il reato deve essere commesso nell'interesse oppure a vantaggio dell'Ente<sup>3</sup>; difatti obiettivo primario del Legislatore è il coinvolgimento nella punizione di taluni illeciti penali degli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato posto in essere.

La responsabilità dell'Ente non si sostituisce, bensì si aggiunge, a quella personale della persona fisica che ha materialmente realizzato il reato. L'inosservanza della disciplina contenuta nel Decreto può comportare per l'Ente sanzioni che possono incidere fortemente sull'esercizio della propria attività. La responsabilità amministrativa degli Enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest'ultima. Le sanzioni previste dal Decreto<sup>4</sup> si articolano in:

- **sanzioni pecuniarie**, applicate secondo un sistema per quote e commisurate alla gravità del fatto e alla capacità economica dell'ente, fino a un massimo di € 1.549.000;
- **sanzioni interdittive** (quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca di licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi);
- **pubblicazione della sentenza di condanna**;
- sanzione di confisca.

Il concetto di "**colpa di organizzazione**" introdotto dal D.Lgs. 231/2001 si fonda sull'idea che l'Ente sia chiamato a rispondere delle proprie mancanze strutturali e gestionali, in particolare per l'assenza o l'inadeguatezza di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati presupposto.

In quest'ottica, la responsabilità dell'Ente non deriva solo dal comportamento illecito dei suoi amministratori, dirigenti o dipendenti, ma dalla mancata predisposizione di strumenti adeguati a monitorare e prevenire tali condotte. Il Decreto punisce severamente questa omissione, considerando l'assenza di un Sistema 231 efficace come un elemento di colpa organizzativa, capace di determinare la responsabilità dell'Ente per le fattispecie delittuose contemplate dalla normativa. L'adozione di un Modello 231 efficace e correttamente attuato permette all'Ente di ridurre o escludere la propria responsabilità, dimostrando di aver fatto tutto il possibile per prevenire i reati, grazie a un sistema di controllo adeguato e costantemente aggiornato.

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente

---

<sup>2</sup> Sul punto, occorre ricordare che l'art. 1, comma 3, del Decreto esonera espressamente dall'ambito di applicazione della suddetta disciplina lo Stato, gli enti pubblici-territoriali, gli altri enti pubblici non economici, nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. La più recente interpretazione giurisprudenziale, ha chiarito che:

- la natura pubblicistica di un ente è condizione necessaria, ma non sufficiente, per esonerarlo dalla responsabilità amministrativa da reato ex D.Lgs. 231/2001, dovendo altresì concorrere la condizione che lo stesso ente non svolga attività economica. È stata dunque ritenuta assoggettabile all'applicazione della suddetta responsabilità anche una S.p.A. costituita come società a capitale "misto", pubblico e privato (Cass. pen., sez. II, 9 luglio 2010, n. 28699);
- dubbia è l'applicazione del Decreto alle imprese individuali, anche se l'orientamento più attuale ha stabilito che esso si anche gli studi professionali, qualora siano costituiti sotto forma societaria, rientrano nel novero dei soggetti destinatari del Decreto (Cass. pen., sez. II, 24 novembre 2011, n. 4703);
- le norme sulla responsabilità da reato degli enti si applicano anche alle società unipersonali, in quanto soggetto di diritto distinto dal soggetto che ne detiene le quote (Cass. pen., sez. VI, 25 luglio 2017, n. 49056).

<sup>3</sup> Come previsto all'articolo 5, D.Lgs. 231/2001, descrivente la "responsabilità dell'ente".

<sup>4</sup> Nella sezione II, Capo I, del D.Lgs. 231/2001 sono previste le "Sanzioni in generale", elencate all'interno dell'art. 9 ed approfondite negli articoli seguenti.

---

impedisca volontariamente il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento (art. 26, comma 2, del D.Lgs. 231/2001). L’esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell’interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un’ipotesi particolare del c.d. “recesso attivo”, previsto dall’art. 56, comma 4, c.p.

## 2.2 Modalità di imputazione della responsabilità dell’ente

Oltre alla commissione di un reato presupposto, l’imputazione della responsabilità all’ente richiede la sussistenza di specifiche condizioni, articolate in criteri di imputazione di *natura oggettiva* e di *natura soggettiva*.

Dal punto di vista oggettivo il fatto di reato deve essere stato commesso da un soggetto funzionalmente legato all’ente, nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso.

Gli autori del reato – funzionalmente legati all’ente – dai quale scaturisce la responsabilità amministrativa possono essere:

- **soggetti in posizione apicale** ovvero persone fisiche con potere di rappresentanza e/o di amministrazione, gestione e direzione dell’ente stesso o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, e persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi. A questa categoria appartengono soci, rappresentanti legali, amministratori in genere, ma anche i preposti a sedi secondarie nonché tutti i soggetti delegati dai soci e/o dal rappresentante legale ad esercitare un’attività di gestione o direzione dell’ente o di sedi distaccate.
- **soggetti subordinati** ovvero persone fisiche sottoposte alla direzione e al controllo di uno dei soggetti sopra indicati, come ad esempio i dipendenti dell’ente nonché tutti coloro che, per mandato o per contratto, agiscono in nome, per conto o nell’interesse dello stesso, come collaboratori, parasubordinati e consulenti.

Inoltre, per il sorgere della “*responsabilità da reato*” è necessario che il fatto sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente. In particolare, la Suprema Corte ha precisato che i termini “*interesse*” e “*vantaggio*” vanno intesi separatamente. Per quanto riguarda il criterio dell’**interesse** presuppone che l’autore agisca con l’intento di favorire l’ente, anche solo parzialmente o indirettamente, mentre il criterio del **vantaggio** trova riscontro in un potenziale o effettivo risultato favorevole derivante dalla commissione del reato. L’ente pertanto non risponde se il fatto di reato è stato commesso nell’interesse esclusivo dell’autore del reato o di terzi.

I criteri di imputazione di natura soggettiva riguardano invece la **colpa dell’ente**. In particolare, la responsabilità dell’ente si configura quale sulla colpa di organizzazione, derivante dall’omessa o inefficacie adozione di un sistema di gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione dei reati. Quindi l’accertamento della responsabilità dell’ente si lega alla possibilità di muovere un rimprovero connesso alla presenza di carenze strutturali del Modello Organizzativo o da politiche aziendali che, direttamente o indirettamente, abbiano favorito la realizzazione del reato presupposto. Il Decreto prevede e introduce una causa di **esonero dalla responsabilità** in oggetto qualora l’ente dimostri<sup>5</sup>:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto di reato, un Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato ad un organismo - *Organismo di Vigilanza (OdV)* - dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento;

<sup>5</sup> Come previsto all’articolo 6, comma 1, D.Lgs. 231/2001.

- 
- c) che gli autori del reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il sopradetto Modello di Organizzazione e di Gestione;
  - d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV, di cui alla precedente lett. b).

Affinché il Modello sia idoneo a prevenire la responsabilità dell'ente, deve rispondere a criteri specifici stabiliti dal Decreto. In particolare, il Modello deve<sup>6</sup>:

- individuare le aree sensibili, ossia le aree aziendali a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- predisporre specifici protocolli decisionali al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Nel caso in cui il reato sia commesso da soggetti in posizione apicale, opera una presunzione di colpevolezza dell'ente, che può essere superata solo dimostrando che il Modello efficacemente adottato e attuato sia stato fraudolentemente eluso. Mentre, nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetto subordinato, si applica una presunzione relativa di innocenza a favore dell'Ente, attuando così un'inversione dell'onere della prova: il Pubblico Ministero dovrà dimostrare che la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza da parte del soggetto subordinato, degli obblighi di direzione e vigilanza da parte dell'Ente<sup>7</sup>.

### 2.3 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Ai fini della predisposizione del presente Modello, si è fatto riferimento alle *“Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001”* (di seguito “Linee Guida”), elaborate da Confindustria e approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4 dicembre 2003. Il primo aggiornamento, pubblicato il 24 maggio 2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia, che ne ha riconosciuto l'idoneità al perseguitamento delle finalità stabilite dal Decreto. Le Linee Guida sono state successivamente aggiornate nel marzo 2008, con approvazione ministeriale del 2 aprile 2008, e nel marzo 2014, con validazione del Ministero della Giustizia in data 21 luglio 2014, previo parere dei Ministeri competenti, della CONSOB e della Banca d'Italia. L'ultima revisione è stata pubblicata nel giugno 2021.

Con riferimento a quanto indicato nelle Linee Guida, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo deve presentare caratteristiche tali da renderlo efficace nella prevenzione dei reati presupposto ed efficacemente attuato all'interno dell'organizzazione aziendale, affinché possa produrre l'effetto esimente dalla responsabilità amministrativa dell'ente. Per rispondere a tale finalità, il Modello deve possedere i seguenti requisiti essenziali:

- **dinamicità**, attraverso un costante adeguamento alle eventuali modifiche normative, organizzative e ambientali;
- **concretezza**, mediante la previsione di misure operative aderenti alla realtà aziendale e non meramente formali;
- **efficacia e adeguatezza**, in relazione alla specifica struttura organizzativa dell'ente cui è destinato;

---

<sup>6</sup> Come previsto all'articolo 6, comma 2, D.Lgs. 231/2001.

<sup>7</sup> Articolo 7, comma 1, D.Lgs. 231/2001 - “Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente”.

- **adozione ed effettività**, che richiedono un'implementazione operativa del Modello e un costante monitoraggio del suo funzionamento, garantendo la concreta applicazione delle misure previste e l'aggiornamento delle stesse in funzione dell'evoluzione del rischio-reato.

Il Decreto non fornisce una descrizione dettagliata ed analitica dei contenuti del Modello, limitandosi a delineare principi generali e alcuni elementi essenziali che ne devono caratterizzare la struttura. In particolare, il Modello deve individuare:

- le **aree a rischio-reato**, attraverso un'approfondita analisi di ogni settore aziendale secondo criteri di risk management, al fine di identificare e valutare i rischi di commissione di reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001 e le unità organizzative potenzialmente coinvolte;
- **protocolli specifici** per disciplinare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali, garantendo la tracciabilità dei processi decisionali e operativi e la responsabilizzazione dei soggetti coinvolti. Tali protocolli sono strutturati per ciascuna attività aziendale a rischio-reato e destinati alle unità organizzative competenti;
- le **modalità di gestione** delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione di specifici reati, come la corruzione e la concussione. Tali misure devono essere integrate nei protocolli interni e prevedere, tra l'altro, un adeguato stanziamento di risorse finanziarie a favore dell'OdV, finalizzato al monitoraggio del sistema di prevenzione dei reati ex Decreto;
- gli **obblighi di informazione** nei confronti dell'OdV, con una chiara definizione dei flussi informativi, strutturati secondo una logica bidirezionale, e l'implementazione di meccanismi che facilitino l'adempimento di tali obblighi;
- un **sistema disciplinare** interno idoneo a sanzionare le violazioni del Modello e del Codice Etico, garantendo l'effettività delle misure di prevenzione e il rispetto delle disposizioni aziendali in materia di compliance.

L'efficacia del Modello è poi strettamente legata alla sua **diffusione** all'interno dell'organizzazione e alla conoscenza da parte degli stakeholder. A tal fine, è essenziale garantire un'adeguata sensibilizzazione nei confronti di dipendenti, soggetti in posizione apicale e terzi che interagiscono con l'ente, quali fornitori, consulenti e prestatori di servizi continuativi. Un ruolo centrale è svolto dal Codice Etico, il quale definisce un sistema di regole che integra i doveri e gli obblighi contrattuali applicabili ai destinatari, rafforzando il sistema di prevenzione e promuovendo una cultura aziendale improntata alla legalità e all'integrità.

## 2.4 Modifiche ed integrazione del Modello

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo deve essere *“adottato ed efficacemente attuato dall'organo dirigente”*. Ne consegue che le eventuali modifiche e integrazioni sostanziali, essenziali per garantirne il carattere esimente, rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione. L'aggiornamento del Modello assume particolare rilevanza, previa informativa all'OdV, nei casi in cui:

- si verifichino **violazioni o elusioni** delle disposizioni del Modello, tali da comprometterne l'efficacia o la coerenza ai fini della prevenzione dei reati all'interno della Società;
- intervengano **mutamenti** significativi nel quadro normativo, nell'assetto organizzativo o nell'attività aziendale, che rendano necessaria una revisione del sistema di controllo interno.

L'OdV deve essere costantemente informato sugli aggiornamenti e sull'implementazione delle nuove procedure operative, al fine di esprimere un parere sulle modifiche proposte, in ragione delle proprie competenze tecniche e di vigilanza. Resta comunque in capo all'OdV il compito di proporre e promuovere l'adeguamento del Modello, garantendo la sua conformità alle evoluzioni normative e alle esigenze operative della Società.

Tuttavia, è opportuno precisare che l'Organismo di Vigilanza non esercita alcun potere di gestione attiva e non può intervenire direttamente sull'organizzazione interna dell'ente. La sua funzione di verifica dell'efficacia e dell'adeguatezza del Modello si esaurisce nella formulazione di proposte e segnalazioni all'organo dirigente, unico soggetto legittimato a adottare decisioni in merito alla modifica o all'aggiornamento del Modello.

## 2.5 Vicende modificate

Nel caso di trasformazione, fusione, scissione o cessione d'azienda, si applicano le disposizioni previste dalla Sezione II, Capo II, del D.Lgs. 231/2001. In particolare:

- in caso di **trasformazione**<sup>8</sup>, la responsabilità per i reati commessi prima della data in cui la trasformazione ha avuto effetto permane in capo all'Ente risultante, il quale sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'Ente originario;
- in caso di **fusione**<sup>9</sup>, anche per incorporazione, l'Ente risultante risponde dei reati per i quali erano responsabili gli Enti partecipanti all'operazione, assumendone integralmente la posizione giuridica e patrimoniale;
- in caso di **scissione parziale**<sup>10</sup>, l'Ente scisso mantiene la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla scissione. Tuttavia, gli enti beneficiari della scissione, sia parziale che totale, risultano solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'Ente scisso per reati commessi prima della scissione, nei limiti del valore del patrimonio trasferito;
- in caso di **cessione**<sup>11</sup> o conferimento dell'azienda all'interno della quale è stato commesso un reato, il cessionario è solidalmente obbligato con l'Ente cedente al pagamento della sanzione pecunaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e delle sanzioni pecuniarie risultanti dai libri contabili obbligatori o comunque conosciute dal cessionario.

Ai fini della commisurazione della sanzione pecunaria, se la fusione o la scissione intervengono prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il Giudice deve tener conto delle condizioni economiche dell'ente originario, e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione. Indipendentemente dalle vicende modificate, le sanzioni interdittive continueranno ad applicarsi agli enti che abbiano mantenuto o acquisito il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

## 3. I REATI PRESUPPOSTO

### 3.1 Il catalogo dei reati presupposto

L'Ente può essere chiamato a rispondere solo in caso di realizzazione dei cosiddetti reati presupposto, ovvero di determinati reati e di specifici illeciti amministrativi individuati dal D.Lgs. 231/2001<sup>12</sup>, nonché dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto stesso. Alla data di revisione del presente documento la lista dei reati presupposto risulta essere composta dalle fattispecie di seguito elencate.

<sup>8</sup> Come previsto all'articolo 28, D.Lgs. 231/2001, "Trasformazione dell'ente".

<sup>9</sup> Come previsto all'articolo 29, D.Lgs. 231/2001, "Fusione dell'ente".

<sup>10</sup> Come previsto all'articolo 30, D.Lgs. 231/2001, "Scissione dell'ente".

<sup>11</sup> Come previsto all'articolo 33, D.Lgs. 231/2001, "Cessione dell'azienda".

<sup>12</sup> Nella sezione III, Capi I, del D.Lgs. 231/2001 è prevista la "Responsabilità amministrativa per i reati previsti dal codice penale" e agli articoli 24 e ss. sono indicati tutti i reati presupposto.

**REATI COMMESI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE / CORRUZIONE E APPALTI**  
(artt. 24, 25, 25-decies D.Lgs. 231/2001)

<b>ARTICOLO</b>	<b>REATO</b>
314, comma 1, c.p.	Peculato
314 bis c.p.	Indebita destinazione di denaro o cose mobili
316 c.p.	Peculato mediante profitto dell'errore altrui
316-bis c.p.	Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità europee
316-ter c.p.	Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità europee
317 c.p.	Concussione
318 c.p.	Corruzione per l'esercizio della funzione
319 e 319-bis c.p.	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
319-ter e 321 c.p.	Corruzione in atti giudiziari
319-quater c.p.	Induzione indebita a dare o promettere utilità
320 c.p.	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
322 c.p.	Istigazione alla corruzione
322-bis c.p.	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
346-bis c.p.	Traffico di influenze illecite
353 c.p.	Turbata libertà degli incanti
353-bis c.p.	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
356 c.p.	Frode nelle pubbliche forniture
377-bis c.p.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
640, c. 2, n. 1 c.p.	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico
640-bis c.p.	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni
640-ter c.p.	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico
2 L.23/12/1986, n.898	Frode ai danni del Fondo europeo agricolo
2635 c.c.	Corruzione tra privati
2635-bis c.c.	Istigazione alla corruzione tra privati

**REATI INFORMATICI**  
(artt. 24-bis e 25-octies.1 D.Lgs. 231/2001)

<b>ARTICOLO</b>	<b>REATO</b>
491-bis c.p.	Contraffazione o alterazione di documenti informatici
493-ter c.p.	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti
493-quater c.p.	Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti
615-ter c.p.	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
615-quater c.p.	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
615-quinquies c.p.	Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
617-quater c.p.	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni telefoniche o telematiche
617-quinquies c.p.	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire, interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
635-bis c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
635-ter c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato, da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
635-quater c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici e telematici

635-quinquies c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità
640-quinquies c.p.	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica
1, comma 11, D.L. 21/09/2019, n.105	Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

**REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**  
(art. 24-ter D.Lgs. 231/2001)

<b>ARTICOLO</b>	<b>REATO</b>
377-bis c.p.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
378 c.p.	Favoreggiamento personale
416 c.p.	Associazione per delinquere
416, c. 6, c.p.	Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/1998
416-bis c.p.	Associazioni di tipo mafioso anche straniere
416-ter c.p.	Scambio elettorale politico-mafioso
630 c.p.	Sequestro di persona a scopo di estorsione
74 D.P.R. 309/1990	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
291-quater D.P.R. 43/1973	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
L.203/91	Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo
407, c. 2, lett. a), num. 5), c.p.p.	Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparco

**REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO**  
(artt. 25-bis e 25-bis-1 D.Lgs. 231/2001)

<b>ARTICOLO</b>	<b>REATO</b>
453 c.p.	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
454 c.p.	Alterazione di monete
455 c.p.	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
457 c.p.	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
459 c.p.	Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
460 c.p.	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
461 c.p.	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
464 c.p.	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
473 c.p.	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
474 c.p.	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
513 c.p.	Turbata libertà dell'industria o del commercio
513-bis c.p.	Illecita concorrenza con minaccia o violenza
514 c.p.	Frodi contro le industrie nazionali
515 c.p.	Frode nell'esercizio del commercio
516 c.p.	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
517 c.p.	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
517-ter c.p.	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
517-quater c.p.	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

**REATI SOCIETARI**  
**(art. 25-ter D.Lgs. 231/2001)**

<b>ARTICOLO</b>	<b>REATO</b>
2621 e 2621-bis c.c.	False comunicazioni sociali
2622 c.c.	False comunicazioni sociali delle società quotate
2625 c.c.	Impedito controllo
2626 c.c.	Indebita restituzione dei conferimenti
2627 c.c.	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
2628 c.c.	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della controllante
2629 c.c.	Operazioni in pregiudizio dei creditori
2629-bis c.c.	Omessa comunicazione del conflitto di interessi
2632 c.c.	Formazione fittizia del capitale
2633 c.c.	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
2636 c.c.	Illecita influenza sull'assemblea
2637 c.c.	Aggiotaggio su strumenti finanziari non quotati
2638 c.c.	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
54 D.Lgs. 19/2023	False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare

**DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE / SICUREZZA SUL LAVORO**  
**(artt. 25-quater, 25-quater.1 e 25-septies D.Lgs. 231/2001)**

<b>ARTICOLO</b>	<b>REATO</b>
583-bis c.p.	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
589 c.p.	Omicidio colposo
590, c. 3, c.p.	Lesioni personali colpose

**DELITTI AVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO**  
**(art. 25-quater D.Lgs. 231/2001)**

<b>ARTICOLO</b>	<b>REATO</b>
270-bis c.p.	Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
270-ter c.p.	Assistenza agli associati
270-quater c.p.	Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
270-quater1 c.p.	Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo
270-quinquies c.p.	Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
270-quinquies 1 c.p.	Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo
270-quinquies 2 c.p.	Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro
270-sexies c.p.	Condotte con finalità di terrorismo
280 c.p.	Attentato per finalità di terroristiche o di eversione
280-bis c.p.	Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
280-ter c.p.	Atti di terrorismo nucleare
289-bis c.p.	Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
289-ter c.p.	Sequestro a scopo di coazione
302 c.p.	Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primi e secondo [articoli 241 e ss. e articoli 276 e ss. c.p.]
304 c.p.	Cospirazione politica mediante accordo
305 c.p.	Cospirazione politica mediante associazione
306 c.p.	Banda armata: formazione e partecipazione
307 c.p.	Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata

2 Conv. internaz. New York 9/12/1999	Reati previsti convenzione per la repressione del finanziamento del terrorismo
1 L. n. 342/1976	Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo
2 L. n. 342/1976	Danneggiamento delle installazioni a terra
5 L. n. 342/1976	Pentimento operoso

**DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE**  
(art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001)

<b>ARTICOLO</b>	<b>REATO</b>
600 c.p.	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
600-bis c.p.	Prostitutione minorile
600-ter, c. 1 e 2, c.p.	Pornografia minorile
600-quater, c. 1 e 2, c.p.	Pornografia virtuale
600-quater c.p.	Detenzione materiale pornografico
600-quinquies c.p.	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
601 c.p.	Tratta e commercio di schiavi
602 c.p.	Alienazione e acquisto di schiavi
609-undecies c.p.	Adescamento di minorenni

**REATI DI ABUSO DI MERCATO**  
(art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001 e art. 187-quinquies TUF)

<b>ARTICOLO</b>	<b>REATO</b>
184 e 187-bis TUF	Abuso di informazioni privilegiate
185 e 187-ter TUF	Manipolazione del mercato
14 Reg UE n. 596/2014	Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate
15 Reg UE n. 596/2014	Divieto di manipolazione del mercato

**DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE**  
(art. 25-septiesdecies D.Lgs. 231/2001)

<b>ARTICOLO</b>	<b>REATO</b>
518-bis/quater c.p.	Furto di beni culturali
518-ter c.p.	Appropriazioni indebita di bene culturali
518-quater c.p.	Ricettazione di beni culturali
518-octies c.p.	Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali
518-novies c.p.	Violazione in materia di alienazione di beni culturali
518-decies c.p.	Importazione illecita di bene culturali
518-undecies c.p.	Esportazione illecita di bene culturali
518-duodecies c.p.	Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici
518-quaterdecies c.p.	Contraffazione di opere d'arte

**RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI**  
(art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001)

<b>ARTICOLO</b>	<b>REATO</b>
518-sexies c.p.	Riciclaggio di beni culturali

518-terdecies c.p. Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

**REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA**  
**(art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)**

<b>ARTICOLO</b>	<b>REATO</b>
512-bis c.p.	Trasferimento fraudolento di valori
648 c.p.	Ricettazione
648-bis c.p.	Riciclaggio
648-ter c.p.	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
648-ter.1. c.p.	Autoriciclaggio

**REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DELLA PRIVACY E DEL DIRITTO D'AUTORE**  
**(art. 25-novies D.Lgs. 231/2001)**

<b>ARTICOLO</b>	<b>REATO</b>
171 L. 633/1941	Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso la rete telematica
171-bis L. 633/1941	Reati in materia di software e banche dati
171-ter L. 633/1941	Reati riguardanti opere dell'ingegno destinate a circuiti radiotelevisivi e cinematografici oppure opere dell'ingegno letterarie, scientifiche e didattiche
171, c.3 L. 633/1941	Reati commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione
171-septies L. 633/1941	Violazioni nei confronti della SIAE
171-octies L. 633/1941	Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato

**REATI AMBIENTALI**  
**(art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001)**

<b>ARTICOLO</b>	<b>REATO</b>
452-bis c.p.	Inquinamento ambientale
452-quater c.p.	Disastro ambientale
452-quinquies c.p.	Delitti colposi contro l'ambiente
452-sexies c.p.	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
452-quaterdecies c.p.	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
279, c. 5 D. lgs. 152/2006	Violazione limiti di emissioni atmosferiche
727-bis c.p.	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
733-bis c.p.	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
1, 2, 3bis, 6 L.150/1992	Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette
137, c.2, 5, 11, 13, D.Lgs. 152/06	Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili
256, c. 1a), 3, 5, 6, D.Lgs. 152/06	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
257, c. 1 e 2, D.Lgs. 152/06	Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee
258, c. 4, D.Lgs. 152/06	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
259, c. 1, D.Lgs. 152/06	Traffico illecito di rifiuti
260-bis D.Lgs. 152/06	Violazione del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti
1, 2, 3-bis e 6 L. 150/92	Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione

3, c. 6, D.Lgs. 549/93	Produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive per lo strato di ozono
8 D.Lgs. 202/07	Inquinamento doloso
9 D.Lgs. 202/07	Inquinamento colposo
3 L. n.548/1993	Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

**IMPIEGO DI STRANIERI E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO**  
(art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001)

<b>ARTICOLO</b>	<b>REATO</b>
22, c. 12, D.Lgs. 286/98	Impiego di stranieri con permesso di soggiorno scaduto, revocato o annullato
603-bis c.p.	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
12, c. 3, 3bis, 3 ter e 5, D.Lgs. n.286/98	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

**REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA**  
(art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001 e art. 3 Legge 654/1975)

<b>ARTICOLO</b>	<b>REATO</b>
604-bis c.p.	Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa
3 c. 1 Legge 654/1975	Diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale; incitamento alla discriminazione, incitamento a commettere o commissione di atti di violenza o provocazione alla violenza nei confronti di gruppi nazionali, etnici o razziali
3 c. 3-bis Legge 654/1975	Negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra

**FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI**  
(art. 25-quaterdecies D.Lgs. 231/2001e art. 1 e 4 Legge 401/1989)

<b>ARTICOLO</b>	<b>REATO</b>
1, Legge 401/1989	Frode in competizioni sportive
4, Legge 401/1989	Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa

**REATI TRIBUTARI**  
(art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001, art. 39, co.2, D.L. n 124/2019)

<b>ARTICOLO</b>	<b>REATO</b>
2 D.Lgs. n.74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri doc. per operazioni inesistenti
3, D.Lgs. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
8, D.Lgs. 74/2000	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
4, D.Lgs. 74/2000	Dichiarazione infedele
5, D.Lgs. 74/2000	Omessa dichiarazione
10, D.Lgs.74/2000	Occultamento o distruzione di documenti contabili
10-quater, D.Lgs. 74/2000	Indebita compensazione
11, D.Lgs. 74/2000	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

**CONTRABBANDO**  
(art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]

<b>ARTICOLO</b>	<b>REATO</b>

282 DPR n.43/1973	Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali
283 DPR n. 43/1973	Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine
284 DPR n.43/1973	Contrabbando nel movimento marittimo delle merci
285 DPR n.43/1973	Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea
286 DPR n.43/1973	Contrabbando nelle zone extra-doganali
287 DPR n.43/1973	Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali
288 DPR n.43/1973	Contrabbando nei depositi doganali
289 DPR n.43/1973	Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione
290 DPR n.43/1973	Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti
291 DPR n.43/1973	Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea
291-bis DPR n.43/1973	Contrabbando di tabacchi lavorati esteri
291-quater DPR n.43/1973	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
292 DPR n.43/1973	Altri casi di contrabbando

### REATI TRANSNAZIONALI

(art. 10 Legge 146/2006)

ARTICOLO	REATO
378 c.p.	Favoreggiamento personale
416 c.p.	Associazione per delinquere
416-bis c.p.	Associazione di tipo mafioso
74 D.P.R. 309/90	Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope
12, cc. 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. 286/1998	Disposizioni contro l'immigrazione clandestina

### 3.2 I reati commessi all'estero

L'Ente potrà essere chiamato a rispondere in Italia anche in relazione ai reati presupposto **commessi all'estero**, purché risultino soddisfatti i criteri di imputazione oggettivi e soggettivi stabiliti dal Decreto<sup>13</sup>. Tuttavia, lo stesso, subordina la possibilità di perseguire l'Ente per i reati commessi fuori dal territorio nazionale solo se sussistono i presupposti di seguito riportati:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente;
- l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti);
- il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D.Lgs. 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., l'Ente potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;
- qualora ricorrono le condizioni previste dagli articoli del Codice Penale sopra citati, l'Ente non può essere perseguito in Italia se per il medesimo reato ha già proceduto lo Stato estero nel cui territorio è stato commesso il fatto.

<sup>13</sup> Come previsto all'articolo 4, comma 1, D.Lgs. 231/2001.

## 4. IL SISTEMA SANZIONATORIO

Come accennato nei paragrafi precedenti le sanzioni<sup>14</sup> previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato si articolano in **quattro tipologie principali**: sanzione pecuniaria, sanzioni interdittive, confisca e pubblicazione della sentenza di condanna.

### 4.1 La sanzione pecuniaria

La sanzione pecuniaria<sup>15</sup> si applica ognqualvolta venga accertata la responsabilità da reato dell’Ente. Al fine di garantire un’adeguata valutazione da parte del Giudice e assicurare la proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del fatto, il sistema di commisurazione della sanzione pecuniaria adottato dal Decreto è bifasico:

- la prima fase prevede che il Giudice determini il numero delle quote, il cui ammontare varia da un minimo di 100 a un massimo di 1.000, in funzione della **gravità del fatto**, del grado di responsabilità dell’Ente e delle misure adottate per eliminare o attenuare le conseguenze del reato e prevenirne la reiterazione;
- nella seconda fase, il Giudice procede alla quantificazione dell’importo della singola quota, il cui valore deve essere compreso tra un minimo di € 258,23 e un massimo di € 1.549,00, tenendo conto della **capacità economica e patrimoniale dell’Ente**.

L’ammontare complessivo della sanzione è determinato dal prodotto tra il numero delle quote e il valore attribuito a ciascuna di esse, nel rispetto dei limiti imposti dal Decreto. Pertanto, l’entità della sanzione può variare da un minimo di € 25.800,00 a un massimo di € 1.549.000,00.

Il Decreto prevede casi di riduzione della sanzione pecuniaria *post factum*, qualora l’Ente dimostri di aver adottato condotte riparatorie. In particolare, la sanzione sarà ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l’Ente avrà risarcito integralmente il danno o eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, anche attraverso l’adozione di un MOGC<sup>16</sup> idoneo a prevenire reati della stessa specie. Se entrambe le condizioni risultano soddisfatte, la sanzione sarà ridotta dalla metà ai due terzi.

### 4.2 Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive<sup>17</sup> possono essere applicate nei casi più gravi e si articolano in:

- **interdizione**, temporanea o definitiva, dall’esercizio dell’attività;
- **sospensione o revoca** delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- **divieto di contrattare** con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- **esclusione** da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- **divieto**, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Solitamente, le sanzioni interdittive sono temporanee, ma nei casi più gravi possono essere applicate con effetti definitivi. Inoltre, possono essere disposte in via cautelare, ovvero prima della condanna, qualora sussistano

<sup>14</sup> Nella sezione II, Capo I, del D.Lgs. 231/2001 sono previste le “Sanzioni in generale”, elencate all’interno dell’art. 9 ed approfondite negli articoli seguenti.

<sup>15</sup> Come previsto dall’articolo 10 “Sanzione amministrativa pecuniaria”, dall’articolo 11 “Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria” e dall’articolo 12 “Casi di riduzione della sanzione pecuniaria”, D.Lgs. 231/2001.

<sup>16</sup> Il Modello di organizzazione, Gestione e Controllo dovrà essere idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

<sup>17</sup> Come previsto dall’articolo 13, dall’articolo 14 “Criteri di scelta delle sanzioni interdittive”, dall’articolo 16 “Sanzioni interdittive applicate in via definitiva” e dall’articolo 17 “Riparazione delle conseguenze del reato”, D.Lgs. 231/2001.

---

gravi indizi della responsabilità dell’Ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere concreto il pericolo di reiterazione degli stessi illeciti.

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alla sanzione pecuniaria, ma solo se espressamente previste per il reato contestato e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l’Ente abbia tratto dal reato un profitto rilevante e la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- vi sia una reiterazione degli illeciti, ossia la commissione di un nuovo reato presupposto nei cinque anni successivi a una condanna definitiva per un illecito della stessa natura.

Le sanzioni interdittive **non si applicano** – e quindi si avrà solo la sanzione pecuniaria – qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado<sup>18</sup>, l’Ente:

- abbia risarcito integralmente il danno e abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si sia efficacemente adoperato in tal senso;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, mediante l’adozione e l’attuazione di Modelli organizzativi idonei a prevenire reati della stessa specie;
- abbia messo a disposizione il profitto conseguito dalla commissione del reato ai fini della confisca.

La violazione di una sanzione interdittiva è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una sanzione pecuniaria. L’Ente può essere altresì soggetto a confisca del provento e ad ulteriori sanzioni interdittive, qualora abbia tratto un profitto rilevante dalla prosecuzione dell’attività.

In alternativa all’irrogazione della sanzione interdittiva, il Giudice può disporre la prosecuzione dell’attività dell’Ente sotto la gestione di un commissario giudiziario, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 231/2001.

Per un prospetto dettagliato delle fattispecie di reato e delle relative sanzioni applicabili, si rimanda alla Parte Speciale del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

#### 4.3 La confisca

La confisca<sup>19</sup> ha ad oggetto il prezzo o il profitto del reato, salvo la parte da restituire al danneggiato e fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede. Essa può essere disposta sia in via cautelare che in caso di condanna dell’Ente, e può avvenire anche indipendentemente dalla condanna, se il reato è stato commesso da soggetti apicali<sup>20</sup>.

Se non è possibile eseguire la confisca sul profitto del reato, il Giudice può disporre la confisca per equivalente, avente ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

#### 4.4 La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza<sup>21</sup> può essere disposta dal Giudice una sola volta, a spese dell’Ente. Inizialmente, la pubblicazione avveniva su uno o più giornali scelti dal Giudice o mediante affissione nel Comune in cui l’Ente ha la sede principale.

Tuttavia, a seguito della modifica introdotta dall’art. 37, comma 18, del D.Lgs. n. 98/2011, convertito nella L. 106/2011, la pubblicazione della sentenza deve avvenire esclusivamente sul sito internet del Ministero della Giustizia.

---

<sup>18</sup> Come previsto dall’articolo 17 “Riparazione delle conseguenze del reato”, D.Lgs. 231/2001.

<sup>19</sup> Come previsto all’articolo 19, D.Lgs. 231/2001, “Confisca”.

<sup>20</sup> Descritti all’articolo 6, D.Lgs. 231/2001, “Soggetti in posizione apicale e modello di organizzazione dell’ente”.

<sup>21</sup> Come previsto all’articolo 18, D.Lgs. 231/2001, “Pubblicazione della sentenza di condanna”.

## 5. IL MODELLO DI LA NETTATUTTO S.R.L.

### 5.1 Presentazione della Società

Denominazione: **La Nettatutto S.r.l.**

Sede Legale: Via Don Gnocchi, 22 – 20838, Renate (MB)

P.IVA 00798290961 - C.F. 05003020152

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata

Sistema di Amministrazione: Consiglio di Amministrazione.

Settore di attività prevalente (ATECO): 49.41 – Autotrasporti di merci per conto terzi

Oggetto sociale:

- I SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI FINALI DI RIFIUTI SOLIDI ED URBANI ED ASSIMILABILI SU CONCESSIONE COMUNALE, RACCOLTE DIFFERENZIATE DEGLI RSU, RIFIUTI SPECIALI, SPECIALI ASSIMILABILI, URBANI PERICOLOSI E TOSSICO/NOCIVI;
- IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE STRADE ED AREE PRIVATE A MEZZO SPAZZATRICI MECCANICHE ED ASPIRANTI.
- LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, ASSIMILABILI, INGOMBRANTI, SPECIALI ASSIMILABILI, URBANI PERICOLOSI E TOSSICO/NOCIVI; LA GESTIONE DI STAZIONI DI TRASFERIMENTO RIFIUTI E TUTTE LE RELATIVE ATTIVITA' DI LAVORAZIONE DEI RIFIUTI STESSI QUALI L'AMMASSO, LO STOCCAGGIO, LA SELEZIONE, IL RECUPERO, IL CARICAMENTO, LA TRITURAZIONE, LA VAGLIATURA, LA VALORIZZAZIONE DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE A MEZZO PROCESSI BIOLOGICI E/O MECCANICI;
- LA GESTIONE DI IMPIANTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI RESIDUI, SIA SOLIDI CHE LIQUIDI, DI QUALSIASI TIPO, NATURA E PROVENIENZA; LA GESTIONE DI IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO;
- LA GESTIONE DI DISCARICHE CONTROLLATE E LA GESTIONE DI IMPIANTI DI TERMODISTRUZIONE E DI TERMOVALORIZZAZIONE;
- LA COMMERCIALIZZAZIONE RELATIVA A TUTTE LE FASI DI RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IN GENERE ED OGNI ATTIVITA' AD ESSA PRESUPPOSTA E/O CONSEGUENTE;
- L'ATTIVITA' DI ACQUISTO DI SPAZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI IN GENERE PER LA DISCARICA, SPAZI DA POTER CONCEDERE IN USO (O ALTRO DIRITTO REALE DI GODIMENTO) O IN VENDITA A TERZI;
- LO STUDIO RELATIVO A TUTTE LE FASI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IN GENERE;
- LO STUDIO E/O LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LO SMALTIMENTO E LA VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI IN GENERE, DI QUALSIASI TIPO, NATURA E PROVENIENZA, SIA SOLIDI CHE LIQUIDI;
- LA FABBRICAZIONE E/O LA COMMERCIALIZZAZIONE DI TECNOLOGIE AMBIENTALI QUALI ATTREZZATURE, IMPIANTI E MATERIALI PER SERVIZI AMBIENTALI PUBBLICI E PRIVATI IN GENERE;
- STUDI DI IMPATTO AMBIENTALE, MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE E RECUPERO DEL PATRIMONIO AMBIENTALE PER CONTO DI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI;
- ATTIVITA' PROMOZIONALI PER LA TUTELA E LA PREVENZIONE AMBIENTALE IVI COMPRESA L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEgni E GIORNATE DI STUDI;
- LA GESTIONE DI SISTEMI INFORMATIVI DI CONTROLLO E DI TUTELA AMBIENTALE CON

L'APPORTO DELLA TECNOLOGIA INFORMATICA; L'ASSISTENZA TECNICA ECOLOGICO-AMBIENTALE A FAVORE SIA DI ENTI PUBBLICI CHE DI PRIVATI IVI COMPRESA LA MERA ELABORAZIONE DEI DATI CONTABILI E STATISTICI;

- LA BONIFICA, IL RISANAMENTO ED IL RIPRISTINO AMBIENTALE IN GENERE;
- LA PULIZIA MECCANIZZATA E MANUALE, LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE DI PARCHI, GIARDINI, PIAZZE, STRADE, VIE E PARCHEGGI SIA PUBBLICI CHE PRIVATI, NONCHE' DEI RELATIVI SERVIZI COMPLEMENTARI CONNESSI; - LA GESTIONE, SU CONCESSIONE, DI TUTTI I SERVIZI PUBBLICI RIGUARDANTI LE ATTIVITA' DI CUI SOPRA; LO STUDIO E/O LA REALIZZAZIONE E/O LA GESTIONE DI NUOVE TECNOLOGIE ANTINQUINAMENTO A DIFESA DELL'AMBIENTE IVI COMPRESE LA COSTRUZIONE, LA REALIZZAZIONE, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO, VALORIZZAZIONE DI RIFIUTI SOLIDI, LIQUIDI E GASSOSI, CIVILI ED INDUSTRIALI, NONCHE' L'ESERCIZIO DI TUTTE LE ATTIVITA' COMPLEMENTARI; L'ASSISTENZA ED IL COORDINAMENTO,

SIA A FAVORE DI ENTI PUBBLICI CHE DI PRIVATI, RELATIVAMENTE A TUTTO CIO' CHE CONCERNE LE ANALISI TECNICO-STRUMENTALI E AMBIENTALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI; L'ASSUNZIONE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI STATALI ANCHE AUTONOME, DA PROVINCE, DA COMUNI E DA QUALSIASI ENTE PUBBLICO NONCHE' DA PRIVATI, DELL'APPALTO E/O DELLA GESTIONE DEI SERVIZI AMBIENTALI CON L'AUSILIO E L'IMPIEGO DI PROPRI E/O ALTRUI AUTOMEZZI, ATTREZZATURE E TECNOLOGIE QUALI L'ATTIVITA' DI PULIZIA DI POZZETTI, CADITOIE O FOGNATURE STRADALI, SPURGO POZZI NERI, GESTIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI;

- L'AUTOTRASPORTO DI COSE E/O MERCI PER CONTO TERZI; L'AUTOTRASPORTO DI RIFIUTI IN GENERE SIA SOLIDI CHE LIQUIDI DI QUALSIASI NATURA, TIPO E PROVENIENZA, IN CONTO PROPRIO E PER CONTO TERZI.

LA SOCIETA' PUO' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI MOBILIARI, IMMOBILIARI, COMMERCIALI E FINANZIARIE, IVI COMPRESA LA CONCESSIONE DI GARANZIE REALI E PERSONALI ANCHE A FAVORE DI TERZI E L'ASSUNZIONE DI INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI, CHE SARANNO RITENUTE UTILI DAGLI AMMINISTRATORI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, CON ESCLUSIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE RISERVATE.

## 5.2 Adozione del modello

La Nettatutto S.r.l. – sensibile all'esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell'integrità etico-aziendale – adotta il Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo previsto dal Decreto.

Contestualmente all'adozione del Modello, la Società ha deliberato di **nominare l'OdV**, attribuendogli la funzione di vigilare sul funzionamento, l'efficacia, l'osservanza e l'aggiornamento del MOGC, curando altresì la valutazione delle procedure operative idonee a garantirne il più corretto funzionamento.

Il Modello è stato predisposto da La Nettatutto S.r.l. sulla base delle prescrizioni del Decreto e delle Linee Guida di Confindustria<sup>22</sup>. Consapevole dell'importanza di garantire condizioni di correttezza nella conduzione degli affari e nell'esercizio dell'attività d'impresa, a tutela della propria posizione, della propria immagine e delle aspettative dei propri stakeholder, la Società ha strutturato il Modello secondo i principi di concretezza, efficacia, dinamicità, adozione ed effettività, in conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali.

Ciò implica che eventuali difformità del presente Modello rispetto a punti specifici delle Linee Guida non ne inficiano in alcun modo la validità ma, al contrario, sono implementate allo scopo di rendere lo stesso su misura

<sup>22</sup> CONFININDUSTRIA – Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo – Approvate il 7 marzo 2002, aggiornate nel marzo 2014 e nel giugno 2021.

---

dell’Ente, ovvero coerente con la realtà organizzativa, con l’obiettivo di essere uno strumento operativo concreto e adeguato all’attività svolta.

### 5.3 Funzione del MOGC

Il Modello ha lo scopo di configurare un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo volto a prevenire la commissione di condotte illecite riconducibili ai reati presupposto contemplati dal Decreto.

Dunque, lo scopo del Modello è quello di costruire un sistema strutturato di **valutazione ed analisi dei rischi** (che dovrà successivamente essere costantemente aggiornato) e implementare nella pratica specifiche procedure ed azioni di sorveglianza e controllo, oltre a misure di tipo preventivo e correttivo, volte a ridurre il rischio reato e a garantire la conformità alla normativa vigente.

In particolare, mediante l’individuazione dei processi a rischi e della loro organizzazione, il Modello persegue i seguenti obiettivi:

- **accrescere la consapevolezza** di tutti coloro che operano in nome e per conto dell’Ente circa il rischio di incorrere in un illecito passibile di sanzioni penali e amministrative, sia nei propri confronti sia nei confronti dell’Ente, ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- ribadire il **rifiuto** di qualsiasi forma di comportamento illecito, in quanto contrario ai principi etici dell’Ente, sanciti nel Codice Etico, e in contrasto con le norme di legge e con i principi etico-sociali cui La Nettatutto S.r.l. si ispira;
- garantire un adeguato **sistema di monitoraggio** sulle aree a rischio reato, al fine di consentire alla Società di intervenire tempestivamente per prevenire la commissione di reati e illeciti.

Attraverso l’individuazione proceduralizzazione delle attività esposte al rischio reato, il Modello mira a creare una cultura della legalità, negando qualsiasi intenzione dell’Ente di perseguire il proprio interesse attraverso la commissione di reati, anche quando questi ultimi potrebbero comportare un vantaggio economico immediato.

### 5.4 Punti cardine

I **principi fondamentali** del Modello adottato dalla Società sono:

- la diffusione della cultura della legalità ed il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell’attuazione delle regole comportamentali, delle procedure e delle politiche aziendali conformi ai principi stabiliti nel Modello;
- l’attribuzione all’OdV di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e la tracciabilità di ogni operazione significativa nell’ambito delle attività a rischio di commissione dei Reati, come a riguardo dei flussi finanziari gestiti dalla Società;
- il rispetto del principio di individuazione di ruoli e responsabilità;
- la definizione dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica ex post dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con un monitoraggio continuo finalizzato al suo costante aggiornamento.

### 5.5 Soggetti destinatari

Al fine dell’individuazione delle attività a *rischio reato*, assume rilievo la determinazione dell’ambito dei presupposti soggettivi dell’applicazione del Decreto. In particolare, sono stati individuati i soggetti la cui condotta illecita può comportare la responsabilità a carico della Società. Più in dettaglio:

- i Soci, i membri del CdA e i soggetti titolari di deleghe di potere costituiscono i soggetti in posizione apicale;
- i lavoratori dipendenti e i collaboratori individuati nell'organigramma aziendale, i quali operano sotto la direzione o la vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto sopra, costituiscono i soggetti in posizione subordinata.

Di contro, restano esclusi dal presente Modello tutti i professionisti, consulenti e fornitori non direttamente legati da contratti continuativi con l'Ente (*outsourcer*), in quanto la loro inclusione nel novero dei soggetti sottoposti a direzione e vigilanza sarebbe in contrasto con il principio di stretta legalità<sup>23</sup>.

Tuttavia, la Società si impegna a richiedere e pretendere da queste categorie il rispetto del Codice Etico, anche in assenza di un vincolo contrattuale diretto.

## 5.6 Mappatura dei reati

La Società, al fine di individuare le aree più esposte alla commissione dei reati presupposto, analizza le attività a rischio nella Parte Speciale del Modello. Tale processo di mappatura del rischio prevede la rilevazione della situazione esistente (*as is*) che permette un'analisi dei gap per colmare eventuali criticità. I risultati di questa attività consentono:

- l'individuazione delle principali **fattispecie di rischio reato** legate ai servizi erogati;
- la descrizione delle possibili **modalità di realizzazione** delle condotte illecite;
- la definizione degli **strumenti di controllo** attuali per mitigare il rischio reato ad un livello considerato accettabile.

## 5.7 Codice etico

La Società ha adottato un **Codice Etico** quale strumento fondamentale per garantire la conformità alle norme e ai principi di legalità, correttezza e trasparenza nello svolgimento delle proprie attività.

Il Codice si applica a dipendenti, amministratori, collaboratori, consulenti e partner commerciali, promuovendo integrità, rispetto e responsabilità nei rapporti interni ed esterni.

La Società ne assicura la **diffusione**, l'applicazione e il rispetto attraverso attività di informazione e monitoraggio continuo. La violazione delle disposizioni in esso contenute può comportare sanzioni disciplinari e provvedimenti interni, in conformità con il Modello 231.

# 6. ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Consiglio di Amministrazione che adotta il presente Modello istituisce un **Organismo di Vigilanza**, in attuazione a quanto previsto dal Decreto, affidandogli il compito di monitorare in modo continuativo l'efficace attuazione del MOGC, verificarne l'osservanza e proporne l'aggiornamento, ove necessario.

La genericità del concetto di “*organismo dell'Ente*” giustifica l'eterogeneità delle soluzioni alle quali è possibile giungere, in base a svariati elementi di natura dimensionale, regole di corporate governance e necessità di realizzare un equo bilanciamento tra costi e benefici.

<sup>23</sup> Previsto in ambito penale ed espressamente richiamato all'articolo 2, D.lgs. 231/2001, “Principio di legalità”.

La Società ha analizzato le alternative al fine di individuare punti di forza e controindicazioni di ogni composizione dell’OdV. In particolare, sono state oggetto di attenta valutazione le ipotesi di attribuire tutti quei compiti e quelle responsabilità previste dal Decreto<sup>24</sup> a:

- un organismo collegiale, composto interamente da soggetti esterni all’Ente o con una composizione mista (interni ed esterni), idoneo a garantire i requisiti di professionalità e indipendenza;
- un organismo monocratico, costituito da un soggetto esterno, senza funzioni esecutive all’interno della Società.

Dottrina e Giurisprudenza ritengono possano profilarsi come corretti entrambi i casi. I soggetti dovranno collocarsi in posizione di diretto riferimento al Consiglio di Amministrazione, ma soprattutto dovranno rispondere a quei requisiti<sup>25</sup> di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d’azione.

## 6.1 Nomina e requisiti

Si precisa che l’OdV deve soddisfare i requisiti normativi, garantendo la mancanza di cause di ineleggibilità e assicurando le condizioni di effettività del controllo. In particolare, i **requisiti** richiesti sono:

- **autonomia:** deve disporre di una reale autonomia decisionale, sia nelle attività ispettive sia in quelle di vigilanza, con poteri di iniziativa e controllo completamente indipendenti. Non può svolgere funzioni operative né assumere decisioni nelle attività a rischio reato, così come individuate nella mappatura del rischio reato presupposto. A tutela di tale autonomia, l’OdV deve disporre di autonomia finanziaria e di potestà autoregolamentare, dettagliate nel presente Modello;
- **indipendenza:** la sua posizione deve essere esente da vincoli gerarchici e da condizionamenti da parte della governance aziendale, al fine di garantire imparzialità ed effettività del controllo;
- **professionalità:** deve possedere competenze specialistiche in ambito giuridico, aziendale e di risk management, nonché padronanza degli strumenti e delle tecniche di controllo e verifica. L’OdV può avvalersi di consulenti esterni per approfondimenti settoriali, senza che ciò ne comprometta il ruolo di garante dell’applicazione del Modello;
- **continuità di azione:** deve esercitare il proprio ruolo in modo sistematico e costante, attraverso un’attività di verifica strutturata e documentata, che preveda: verbalizzazioni, flussi informativi, calendarizzazione delle attività e un’interazione continuativa con il management e i dipendenti.

L’OdV deve essere accessibile e facilmente contattabile, anche attraverso canali dedicati.

È altresì rimessa alla Società la responsabilità di valutare periodicamente l’adeguatezza dell’OdV in relazione alla struttura organizzativa e ai poteri conferiti, apportando eventuali modifiche tramite delibera consiliare. In particolare, il CdA dovrà tenere in considerazione i seguenti aspetti:

- i componenti dell’Organismo non possono essere revocati se non per giustificato motivo;
- l’Organismo decade in caso di **dimissioni o cessazione** di tutti i membri o dell’unico componente (se monocratico); con obbligo per il CdA di provvedere alla nomina di un nuovo OdV entro un tempo congruo

Il componente dell’OdV che intenda rinunciare all’incarico deve darne tempestiva notizia agli altri componenti dell’OdV e al Presidente del Consiglio di Amministrazione, affinché adotti gli opportuni provvedimenti. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza dei componenti dell’Organismo di Vigilanza. In caso di

<sup>24</sup> L’articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001 prevede quale elemento necessario perché l’ente non risponda della responsabilità amministrativa derivante da reato che “il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo”.

<sup>25</sup> Requisiti previsti anche dalle Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo redatte da CONFINDUSTRIA – Approvate il 7 marzo 2002, aggiornate nel marzo 2014 e nel giugno 2021

---

rinuncia del presidente dell'OdV (se collegiale), la presidenza è assunta, fino alla successiva riunione, dal componente dell'organismo stesso più anziano d'età.

## 6.2 Compiti, funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV dispone di **autonomi poteri di iniziativa e controllo** all'interno della Società, che gli consentono di svolgere con efficacia le proprie funzioni, nel rispetto delle disposizioni del Modello e delle procedure aziendali.

Le sue funzioni di verifica e aggiornamento si esauriscono nella possibilità di effettuare proposte e richiedere aggiornamenti ai vari organi dirigenti, i quali dovranno poi adoperarsi prontamente a modificare il presente Modello. L'OdV svolge le sue funzioni coordinandosi con gli organi sociali e con le Unità organizzative presenti nell'organigramma aziendale.

Per tale motivo dovrà essergli concesso di prendere parte, in caso ne faccia esplicita richiesta, alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, poiché necessita di avere quante più informazioni provenienti dall'interno dell'Ente. L'OdV si coordina inoltre con le funzioni aziendali interessate dalle attività a rischio per tutti gli aspetti relativi all'implementazione delle procedure operative di attuazione del Modello, in particolare con i Dipendenti e i Collaboratori.

I componenti dell'OdV, così come eventuali soggetti terzi di cui si avvalgono, sono tenuti **all'obbligo di riservatezza** su tutte le informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. In particolare, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di:

- vigilare sull'osservanza del Modello e verificarne l'efficacia attraverso:
  - analisi della normativa e aggiornamento della mappatura dei rischi;
  - audit sulle attività aziendali sensibili e sui processi a rischio reato;
  - coordinamento con le funzioni aziendali per la formazione e la comunicazione interna;
- aggiornare e migliorare il Modello, predisponendo informazioni rilevanti e promuovendo iniziative per la diffusione della cultura della legalità;
- effettuare verifiche periodiche, ed eventualmente controlli a sorpresa, su atti e operazioni aziendali nell'ambito dei processi sensibili, documentandoli mediante verbali e relazioni ufficiali;
- coordinarsi con il CdA e le funzioni aziendali apicali per garantire un monitoraggio efficace, con almeno una riunione annuale obbligatoria;
- promuovere e monitorare le attività di formazione e comunicazione del Modello.

A tal fine l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e riceve i flussi informativi costanti dal CdA, dai dipendenti e dai collaboratori, i quali hanno l'obbligo di fornire tempestivamente le informazioni richieste.

## 6.3 Consulenti esterni

Viene concessa la possibilità all'OdV di avvalersi e farsi assistere da consulenti esterni nello svolgimento delle proprie attività. È prevista la possibilità di riunioni, anche periodiche, tra tali consulenti e l'Organismo di Vigilanza per supportarlo tecnicamente nell'espletamento delle sue funzioni.

## 6.4 Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza

Il Decreto evidenzia l'obbligo di prevedere nel Modello **flussi informativi** detti *bottom-up* (cioè dal basso verso l'alto) atti a rendere efficiente ed efficace il compito di monitoraggio dell'OdV, deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

Tali flussi informativi riguardano sia l'esecuzione di attività dichiarate sensibili, sia eventuali anomalie o possibili violazioni del Modello, individuate nell'ambito della mappatura del rischio. I flussi informativi devono essere di natura **bidirezionale**, ovvero:

- l'OdV deve essere costantemente informato su quanto accade in azienda a riguardo particolari attività straordinarie e/o a rischio (flussi di informazione episodica);
- l'OdV richiede periodicamente informazioni specifiche alle varie funzioni in merito ai protocolli di competenza (flussi di informazione periodica);
- l'Organo Amministrativo deve confrontarsi con l'OdV per discutere specifiche azioni, nel rispetto delle rispettive competenze e in un'ottica di massima cooperazione.

L'OdV deve essere informato senza ritardo, in merito a qualsiasi comportamento, atto od evento che possa determinare una violazione del Modello o che sia rilevante ai fini del Decreto.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.<sup>26</sup> Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari<sup>27</sup>.

## 6.5 Dotazione di risorse finanziarie all'Organismo di Vigilanza

L'attribuzione di un budget all'OdV è un elemento essenziale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e, più in generale, dell'intera struttura di prevenzione ex D.Lgs. 231/2001.

È pertanto necessario che il CdA approvi una **dotazione adeguata di risorse finanziarie** affinché sia reso possibile in via pratica il corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, audit particolari ecc.), insieme al compenso istituzionale annuale dell'OdV.

## 6.6 Archivio informativo dell'Organismo di Vigilanza

Ogni informazione, segnalazione e report previsto nel presente documento è **conservata** e custodita per un periodo di dieci anni in un apposito database informatico a cura dell'OdV, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e dei diritti da esse garantiti in favore degli interessati.

## 6.7 Attività di relazione da parte dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di provvedere a redigere i **verbali**, riguardanti i cambiamenti (in particolare, richieste di cambiamenti) intervenuti sul Modello, gli interventi fatti in sede organizzativa, la richiesta di nuovi Protocolli comportamentali da attuare, di nuovi corsi di formazione e/o riunioni informative e di aggiornamento da seguire sui già menzionati argomenti.

Oltre a questo, dovrà redigere e consegnare all'Organo Amministrativo obbligatoriamente una **relazione periodica** sullo stato di fatto e sullo stato di attuazione del Modello, con particolare riferimento agli esiti

<sup>26</sup> Tali norme stabiliscono, rispettivamente: “[1] Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. [2] Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende” (art. 2104 c.c.) e “il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.” (art. 2105 c.c.).

<sup>27</sup> “Mediante la regolamentazione delle modalità di adempimento all'obbligo di informazione non si intende incentivare il fenomeno del riporto dei c.d. rumors interni, ma piuttosto realizzare quel sistema di reporting di fatti e/o comportamenti reali che non segue la linea gerarchica e che consente al personale di riferire casi di violazione di norme da parte di altri all'interno dell'ente, senza timore di ritorsioni. In questo senso l'Organismo viene ad assumere anche le caratteristiche dell'Ethic Officer, senza - però - attribuirgli poteri disciplinari che sarà opportuno allocare in un apposito comitato o, infine, nei casi più delicati al Consiglio di Amministrazione” (Linee guida Confindustria).

dell'attività di vigilanza effettuata durante il periodo nonché sugli interventi opportuni all'implementazione del Modello stesso. Alle relazioni obbligatorie ne seguiranno altre ogni qualvolta ve ne sia urgenza o ragione, riferite al CdA e agli organismi interessati.

In ambito aziendale, devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza tramite i flussi informativi "bidirezionali" preposti:

- a scadenza periodica, le informazioni, dati e/o notizie identificate dall'Organismo di Vigilanza e da quest'ultimo richieste alle singole unità della Società; la scadenza potrebbe essere differenziata tra le varie unità;
- su base occasionale *ad hoc*, ogni altra informazione attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività "sensibili" nonché il rispetto delle previsioni del Decreto.

Tutti i dipendenti, i collaboratori e Amministratori hanno il dovere di segnalare la commissione o la presunta commissione dei reati, nonché ogni violazione del Codice Etico, del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso (anche tramite apposita procedura, in linea con la normativa **Whistleblowing**, predisposta dalla Società).

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di discriminazione o penalizzazione. È inoltre assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, con sanzioni nei confronti di chi viola tale tutela, fatti salvi gli obblighi di legge (c.d. "*whistleblowing's protection*").

A tal fine, la Società ha istituito canali dedicati di comunicazione, consistenti in:

- un canale di posta elettronica al seguente indirizzo: [marina.ferriconsulting@gmail.com](mailto:marina.ferriconsulting@gmail.com)
- un sistema di segnalazione tramite piattaforma: <https://nettatutto.legalwb.it/#/>

Tali modalità di trasmissione delle segnalazioni sono volte a garantire la massima riservatezza dei segnalanti, anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei loro confronti.